Sent. N. 1003/014
R.G. N. 1674/09
Cron. N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari - sezione lavoro

composta dai magistrati:

1) dott. Vito Francesco Nettis — Presidente
2) dott. Liberato Paolitto — Consigliere
3) dott. Manuela Saracino — Consigliere rel.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia in grado di appello iscritta sul ruolo generale al n. 1674 R.G.L. 2009

tra

Comune di

rappresentato e difeso dall'Avv. L. Martino

-appellante-

e

rappresentato e difeso

-appellato-

-Ragioni di fatto e di diritto della decisione-

Con sentenza definitiva del 30.1.2009 il Tribunale di Foggia, giudice del lavoro di primo grado, rigettava la domanda con cui il Comune appellante aveva invocato: a) l'accertamento dell'illegittimità di tutti gli atti amministrativi presupposti della transazione di cui al verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto il 12.7.2004 tra il Comune di nell'ambito del giudizio n.500/2002 R.G.L., e, in particolare, della deliberazione di G.C. del Comune di n.126 del 24.6.2004; b) conseguentemente, la disapplicazione, ex art.63, comma 1, D.Lgs.165/2001, di tutti gli atti amministrativi illegittimi presupposti della transazione di cui al verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto il 12.7.2004 tra il Comune di e il

nell'ambito del giudizio n.500/2002 R.G.L., e, in particolare, della deliberazione di G.C. del Comune di a n.126 del 24.6.2004; c) l'accertamento della illegittimità della transazione di cui al verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto il 12.7.2004 dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia tra il Comune di , in persona del Sindaco pro tempore, e l) nell'ambito del giudizio n.500/2002 R.G.L.; d) per l'effetto, la dichiarazione di nullità e/o annullamento della transazione di cui al verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto il 12.7.2004 dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia tra il Comune di , in persona del Sindaco pro tempore, ed il Sig nell'ambito del giudizio n.500/2002 R.G.L., nonché, di tutti gli atti di gestione conseguenti e successivi posti in essere in esecuzione della stessa, in particolare, della determinazione prot.n.19049 del 14.9.2005 del Segretario Generale del Comune di e) la condanna di alla restituzione in favore del Comune di di tutte le somme indebitamente percepite in esecuzione della transazione di cui al verbale di conciliazione giudiziale del 12.7.2004, del provvedimento sindacale n.16264 del 28.7.2005 e della determinazione prot.n.19049 del 14.9.2005 del Segretario Generale del Comune di , in particolare, della somma di € 7.115,49 percepita a titolo di differenze retributive in relazione al periodo dal 5.9.2000 al 31.7.2004, e di quanto percepito - da determinarsi in separata sede - a decorrere dall'1.8.2004 all'attualità a titolo di differenze retributive tra la retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in relazione al legittimo e corretto inquadramento nella categoria "C", posizione economica "C2", e quanto effettivamente percepito in relazione all'illegittimo inquadramento disposto nel verbale di conciliazione giudiziale del 12.7.2004 nella categoria "D", posizione economica "D1", oltre agli accessori come per legge dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo; e) la condanna di al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.

Avverso la suddetta sentenza il Comune di proponeva appello, con ricorso depositato in data 17.3.2009, chiedendo che, in riforma della sentenza gravata, fosse accolta la sua domanda; il tutto con vittoria di spese di lite.

L'appellato si costituiva per sentir rigettare integralmente il gravame.

La complessità della vicenda sottoposta all'attenzione della Corte comporta la necessità di ripercorrere, in punto di fatto, le vicende che hanno dato origine alla presente controversia.

Con ricorso n.500/2002 R.G.L. (v. all. sub 1 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado) aveva convenuto il Comune di dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia per sentir dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, in virtù dell'art.29 del testo della Preintesa siglato in data 5.7.2000 tra Aran e sindacati e, per l'effetto, condannare il Comune di , in persona del Sindaco pro tempore, ad inquadrarlo nella categoria D, posizione economica D1 a far data dall'entrata in vigore del nuovo

C.C.N.L. di settore (5/9/2000); condannare, per l'effetto, il Comune al pagamento di tutte le dovute spettanze economiche, con riserva di separata azione in ordine alla quantificazione delle stesse.

Nell'atto introduttivo di tale giudizio il deduceva:

- di essere dipendente del Comune di con qualifica di maresciallo, categoria "C" posizione economica "C2";
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.29 del testo della preintesa siglato in data 7.7.2000 tra Aran e sindacati ai fini dell'inquadramento nella superiore categoria "D" e, in particolare, di avere acquisito, a seguito di procedura concorsuale, la VI q.f. e di essere stato addetto a compiti di coordinamento e controllo di operatori con qualifica inferiore;
- che già con nota del 3.11.2000 aveva presentato all'Amministrazione comunale istanza volta al superiore inquadramento contrattuale.

In tale giudizio il Comune si era costituito (v. allegati al n.2 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado), contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Successivamente, con deliberazione di G.C. n.126 del 24.6.2004, il Comune di stabiliva: "*... Con votazione unanime, espressa nei modi di legge; DELIBERA Per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate; 1) – di procedere ad una transazione stragiudiziale con il dipendente , dando mandato al Sindaco di comparire avanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia per sottoscrivere la transazione, definendo tempi e modalità di esecuzione della stessa*";

In data 12.7.2004 dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia veniva sottoscritto verbale di conciliazione giudiziale (v. allegato 4 al fascicolo di parte ricorrente in primo grado) con cui il Comune di riconosceva al Sig. l'inquadramento richiesto nella categoria "D", posizione economica "D1", a decorrere dal 5.9.2000 e la retribuzione corrispondente al nuovo inquadramento a decorrere dal mese di agosto 2004; il Sig. al canto suo, rinunciava al 50% delle differenze retributive connesse al superiore inquadramento maturate nel periodo 5.9.2000-31.7.2004; il Comune di si impegnava, inoltre, a corrispondere il 50% delle predette differenze retributive, da determinarsi da parte di un esperto, entro il 31.12.2004 ovvero a partire dal 31.12.2004 in cinque mensilità successive.

Dagli atti di causa emerge che con nota raccomandata A.R. del 15-22.2.2005 (v. allegato 5 al fascicolo di parte ricorrente in primo grado) aveva chiesto al Comune di l'esecuzione del verbale di conciliazione giudiziale del 12.7.2004 e che con verbali nn.39 del 23.2.2005 e 40 del 22.3.2005, a seguito di nota sindacale prot.n.2844 del 4.2.2005 (v. allegati al n.6 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado), il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di esprimeva forti perplessità in merito alla legittimità della transazione conclusa davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia tra il Comune di e il Sig. ,

invitando l'Ente a ricorrere all'istituto dell'autotutela.

Con nota prot.n.9009 del 22.4.2005 (v. allegato 7 al fascicolo di parte ricorrente in primo grado), il Segretario Generale del Comune di invitava il Sindaco di ıd impartire opportune direttive al Capo Settore I per la predisposizione di formale proposta da sottoporre alla G.C. per l'adozione di un provvedimento di "autotutela" in merito alla transazione giudiziale intervenuta con il dipendente in conformità a quanto suggerito dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente nel verbale n.40/05.

Con nota prot.n.16264 del 28.7.2005 (v. allegato 9 al fascicolo di parte ricorrente in primo grado) il Sindaco del Comune di , sulla base di quanto concordato nella conferenza di servizi tenutasi il 23.5.2005, attribuiva al Segretario Generale dell'Ente la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi per dare esecuzione al verbale di conciliazione giudiziale del 12.7.2004; disponeva, inoltre, che il Capo Settore Economico-finanziario provvedesse all'assunzione della spesa relativa a carico del bilancio 2005, nella prima delibera utile di variazione del bilancio 2005.

Con deliberazione di G.C. n.116 del 3.8.2005 (v. allegato 10 al fascicolo di parte ricorrente in primo grado), il Comune di ı approvava le variazioni al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2005, al bilancio pluriennale 2005-2007, alla relazione previsionale e programmatica 2005-2007 e al programma delle opere pubbliche 2005-2007; in tale sede veniva prevista l'assunzione della maggiore spesa connessa all'esecuzione della transazione giudiziale con il dipendente nell'apposito capitolo 2135.

Con determinazione n.19049 del 14.9.2005 (v. allegato 11 al fascicolo di parte ricorrente in primo grado) il Segretario Generale del Comune di ı adottava l'atto di gestione per l'esecuzione del provvedimento sindacale n.16264 del 28.7.2004 e del verbale di conciliazione giudiziale del 12.7.2004 relativo al dipendente).

Che a seguito dei predetti atti, mentre al dipendente erano state corrisposte le somme previste nell'atto di transazione, il Comune di , in particolare, il Capo Settore AA.GG., si era trovato di fronte all'impossibilità giuridica di eseguire la transazione per quanto riguardava il superiore inquadramento del dipendente in questione nella categoria "D", posizione economica "D1", mancando persino la previsione del posto in pianta organica (v. deliberazione di G.C. n.331 del 16.12.2003 con allegata dotazione organica, regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e regolamento per la progressione verticale, allegati al n.13 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado).

Con ricorso n.1188/2006, depositato il 6.7.2006 (v. allegato 14 al fascicolo di parte ricorrente in primo grado) il aveva proposto dinanzi al T.A.R. Puglia – Sede di Bari – ricorso per l'ottemperanza del verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto il 12.7.2004 tra il Comune di

ed il Sig.

Con deliberazione di G.C. n.30 del 6.7.2006 (v. allegato 15 al fascicolo di parte ricorrente in primo grado) il Comune di aveva deciso di impugnare la transazione giudiziale sottoscritta il 12.7.2004 tra l'Ente ed il dipendente , e di resistere nel giudizio di ottemperanza promosso dal lavoratore dinanzi al TAR Puglia per l'esecuzione della predetta transazione.

Della vicenda era anche interessata la Corte dei Conti giacchè in esecuzione della deliberazione di G.C. n.30/06, con nota prot.n.17462 del 5.8.2006 (v. allegato 16 al fascicolo di parte ricorrente in primo grado) il Sindaco del Comune di aveva trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di e alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia - tutti gli atti del procedimento amministrativo riguardanti il superiore inquadramento del dipendente o, al fine di verificare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità penale e/o contabile; con nota prot.n.V2006/00595/DMT del 21.9.2006 (v. allegato 17 al fascicolo di parte ricorrente in primo grado), la Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia – aveva comunicato di avere preso atto della denuncia da parte del Comune di dell'illegittimo inquadramento disposto in favore del dipendente e di avere attivato il relativo procedimento.

Il Comune di resisteva nel giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al TAR Puglia – Sede di Bari – dal dipendente , evidenziando, in particolare, l'inammissibilità del rimedio, in ragione della non equiparazione del la transazione giudiziale ad un vero e proprio provvedimento giudiziale.

Con sentenza n.3719/2006 del 12-19.10.2006 (v. allegato 19 al fascicolo di parte ricorrente in primo grado), il T.A.R. Puglia – Sede di Bari – Sezione II - aveva accolto il ricorso promosso dal Sig. sul presupposto che la transazione giudiziale – in quanto atto processuale che definisce la controversia alla pari della sentenza - costituisse titolo per l'azione di ottemperanza.

Successivamente il Comune di azionava in data 31.10.2006 innanzi al Giudice del Lavoro la proceduta cautelare che ha dato origine, nel merito, al presente giudizio.

Il ricorso era rigettato sia nella prima fase che in fase di reclamo.

In esecuzione del verbale di conciliazione impugnato, il Commissario ad acta nominato dal TAR Puglia – Bari – con la sentenza n.3719/2006, con provvedimento del 9.3.2007 (v. allegato 2 alle note difensive di parte ricorrente depositate il 30.12.2008) inquadrava nella categoria "D" Area vigilanza, con decorrenza dal 5.9.2000; riconosceva al medesimo le seguenti posizioni economiche: "D2" dal 5.9.2000 al 31.12.2000; "D3" dall'1.1.2001; determinava la corresponsione in favore del Sig. a decorrere dal mese di marzo 2007 della retribuzione prevista dal CCNL per il nuovo livello di inquadramento; liquidava in suo favore la somma di € 3.560,32 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 5.9.2000 al 28.2.2007.

Intanto, nel corso del giudizio di merito, interveniva la sentenza n.4945/08 del 22.4-8.10.2008 (v. allegato 3 alle note difensive di parte ricorrente depositate il 30.12.2008) con cui il Consiglio di Stato aveva accolto l'appello proposto dal Comune di avverso la sentenza n.3719/06 del TAR Puglia – Bari – e, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario proposto dal , in ragione del fatto che la transazione giudiziale non ha natura giurisdizionale e che per la sua esecuzione non era consentito il rimedio giurisdizionale del ricorso per l'ottemperanza.

Con la sentenza impugnata nel presente grado il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Comune di , ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese di lite.

Con il primo motivo di appello il Comune si duole dell'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, in merito alla specifica censura sollevata dal Comune appellante con riferimento alla nullità della transazione sottoscritta tra le odierne parti in causa per violazione di norme imperative di legge (art.1418 c.c.), con particolare riguardo alle norme che presiedono il reclutamento del personale, le progressioni verticali e la disciplina delle mansioni nel pubblico impiego, profilo evidenziato a pag.30 ss. del ricorso introduttivo di primo grado – laddove si metteva in evidenza la necessità del previo superamento di procedure selettive ai fini del superiore inquadramento del ricorrente nella invocata categoria D - ed ulteriormente esplicitato nelle note difensive del 30.12.2008.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Il Tribunale, infatti, si è soffermato ad esaminare tre motivi di dedotta illegittimità della transazione giudiziale (cfr. pag. 2 della sentenza: punto 1 mancanza della delibera autorizzativa, punto 2 nullità della transazione per violazione degli artt. 1325 e 1346 c.c. e punto 3 mancati pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile sulla delibera autorizzativa).

Come correttamente evidenziato nel gravame, la sentenza di primo grado non contiene alcun riferimento allo specifico motivo di impugnazione della transazione cui si fa riferimento nel primo motivo di gravame.

Si è già evidenziato in premessa che in data 12.7.2004 veniva stipulato tra le odierne parti una transazione giudiziale con cui il Comune di riconosceva l'inquadramento richiesto dal nella categoria "D", posizione economica "D1", a decorrere dal 5.9.2000, con il relativo trattamento economico a decorrere dal mese di agosto 2004, mentre il rinunciava al 50% delle differenze retributive connesse al superiore inquadramento relative al periodo 5.9.2000-31.7.2004.

Tanto premesso in punto di fatto, osserva la Corte che "Agli atti di transazione e rinuncia espressamente disciplinati dal comma 4 dell'art.2113 c.c., intervenuti ai sensi degli art.185, 410 e 411 c.p.c., non si applicano le disposizioni dei primi tre commi del detto articolo, e sono

assoggettabili, come qualsiasi altro negozio giuridico, alle azioni di nullità e di annullamento ai sensi dell'art.1418 e ss. e 1441 e ss. c.c. ." (cfr., Corte di Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 26.7.2002, n.11107; nello stesso senso, id., sentenza 3.12.1991, n.12929, secondo cui "la transazione giudiziale in materia di diritti del lavoratore garantiti da disposizioni inderogabili di legge, pur non essendo soggetta all'impugnazione prevista dall'art. 2113 c.c., non si sottrae ai mezzi ordinariamente concessi alle parti di un contratto per farne valere i vizi che possono inficiarlo, ivi compresi quelli incidenti sulla formazione del consenso").

Detta salvezza, peraltro, è in piena sintonia con il disposto dell'art. 1966 c.c. in tema di nullità delle transazioni relative a diritti sottratti alla disponibilità delle parti che, per loro natura o per espressa disposizione legislativa, contengono negozi assoggettati espressamente ad un regime giuridico derogatorio del principio generale di impugnabilità nel termine di decadenza di sei mesi proprio per effetto dell'intervento garantista del terzo (autorità giudiziale, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore, essendo la posizione di quest'ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro.

Il Tribunale, omettendo di pronunciarsi sul vizio specificamente dedotto dal Comune, non ha fatto applicazione del principio secondo cui la transazione giudiziale (art. 185 c.p.c.) è pur sempre un contratto e che il contenuto e gli effetti sostanziali di essa (dichiarativi o novativi) sono fissati dalla concorde volontà delle parti; per tale motivo non possono sotto alcun riflesso paragonarsi a quelli di una sentenza passata in giudicato (il verbale di conciliazione più propriamente si può assimilare ad un titolo contrattuale esecutivo, come quelli indicati dall'art. 474 n. 2 c.p.c.).

Del resto, lo stesso Consiglio di Stato, nel ritenere inammissibile il giudizio di ottemperanza iniziato dal sulla base della transazione per cui è causa, ha escluso che alla transazione possano attribuirsi gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato.

Va altresì precisato che la scindibilità della sostanza dalla forma che essa assume ed alla quale soltanto è riconducibile l'effetto esecutivo, fa sì che anche la transazione giudiziale, in quanto manifestazione della volontà negoziale dei contraenti, sia assoggettata alle norme del diritto sostanziale fra le quali si annoverano, oltre quelle sull'inadempimento e sulla risoluzione (salvo il caso della transazione novativa), certamente anche quelle sulla formazione del consenso e sui vizi che possono inficiarlo.

Orbene, nella fattispecie in esame, l'oggetto della transazione giudiziale è la progressione verticale del , quindi, l'accesso ad una categoria superiore.

In tal caso esistono dei limiti (nella specie non rispettati) che rivengono dalle norme imperative che presiedono il reclutamento del personale da parte delle PP.AA., in particolare, dall'art.97 Cost. ("*Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti*

dalla legge") e dall'art. 35 D.Lgs.n.165/2001.

Ed invero, in materia di accesso e di passaggi a categorie superiori nel pubblico impiego vige la regola del concorso pubblico.

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. N. 156 del 2001 " *L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:*

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

..."

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso di affermare che il concorso costituisce, di norma, la regola generale per l'accesso a ogni tipo di pubblico impiego, anche a quello inerente a una fascia funzionale superiore e che anche il passaggio dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore - comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate – è soggetto alla regola del pubblico concorso enunciata dal terzo comma dell'art.97 della Costituzione (cfr. Cass. SS. UU. n. 20107 del 2005, secondo cui "*La giurisprudenza delle Sezioni unite, recependo le sollecitazioni provenienti da numerose decisioni della Corte costituzionale e modificando l'orientamento espresso in precedenza, ritiene che il comma 4 dell'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, nel lasciare ferma, nel quadro complessivo della riforma cd. di "privatizzatone" del lavoro pubblico, la giurisdizione del giudice amministrativo sulle "controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", faccia riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, posto che tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata, ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso, con la conseguenza che, ancorché si tratti di concorsi per soli interni, le relative controversie sono conosciute dal giudice amministrativo e non da quello ordinario*" (v. anche Cass. S.U. 20 maggio 2005, n. 10605; 26 febbraio 2004, n. 3948; 15 ottobre 2003, n. 15403).

La legge, quindi, esclude che il dipendente pubblico possa accedere ad una qualifica superiore per effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, occorrendo invece il previo superamento di procedure selettive, funzionali ad assicurare il rispetto dei principi di efficienza ed imparzialità nell'organizzazione ed azione amministrativa.

Tanto basta, secondo la Corte, per ritenere affetta da nullità la transazione stipulata tra il Comune di in data 12.7.2004.

Contrariamente a quanto affermato dall'appellato a pag. 36 e 37 del gravame, infatti, al giudice non è precluso l'accertamento della violazione di disposizioni inderogabili di legge.

L'accoglimento del primo motivo di appello induce a ritenere assorbiti tutti gli ulteriori motivi dedotti dal Comune con riferimento agli altri vizi del negozio transattivo.

In riforma dell'impugnata sentenza, pertanto, la domanda del Comune va accolta, con la conseguente dichiarazione della nullità della transazione giudiziale stipulata in data 12.7.2004.

Di conseguenza, il tenuto a restituire al Comune di a tutte le somme percepite in esecuzione della suddetta conciliazione giudiziale.

Il diverso esito del giudizio costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari - sezione lavoro

accoglie l'appello proposto dal Comune di con ricorso depositato in data 17.3.2009 avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 30.1.2009 nei confronti di

per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento della domanda avanzata dal Comune, dichiara la nullità della transazione giudiziale stipulata in data 12.7.2004 e ordina all'appellato di restituire al Comune di tutte le somme percepite in esecuzione della suddetta conciliazione giudiziale;

compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Così deciso in Bari, in data 8.4.2014

IL PRESIDENTE
Dott. Vito Francesco Nettis

Il Consigliere estensore
dott. Manuela Saracino

COPIA DEPOSITATA IN CANCELLERIA
OGGI - 9 GIU. 2014
E PUBBLICATA IL 16/06/2014
Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe LOVASCIO